

CONSORZIO CEPAV DUE
REGOLAMENTO
DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

INDICE

| | |
|-------------|---|
| Articolo 1 | Finalità e campo di applicazione |
| Articolo 2 | Durata del Sistema di Qualificazione |
| Articolo 3 | Soggetti |
| Articolo 4 | Domanda di qualificazione |
| Articolo 5 | Requisiti per la qualificazione |
| Articolo 6 | Documenti e titoli per la qualificazione |
| Articolo 7 | Protezione dei dati personali |
| Articolo 8 | Sistema di Qualificazione e Categorie di specializzazione |
| Articolo 9 | Qualificazione dei Consorzi e di altre forme di raggruppamento |
| Articolo 10 | Esito della domanda di qualificazione |
| Articolo 11 | Effetti e validità della qualificazione |
| Articolo 12 | Monitoraggio delle prestazioni |
| Articolo 13 | Dequalificazione, sospensione, annullamento della qualificazione |
| Articolo 14 | Segnalazione delle variazioni e mantenimento della qualificazione |
| Articolo 15 | Estensione della qualificazione |
| Articolo 16 | Avvisi di esistenza del Sistema |
| Articolo 17 | Qualificazione con avvalimento |
| Articolo 18 | Requisiti per la qualificazione con avvalimento |
| Articolo 19 | Documentazione e dichiarazioni aggiuntive in caso di avvalimento |
| Articolo 20 | Portale e firma digitale |
| Articolo 21 | Foro C o m p e t e n t e |
| Articolo 22 | Allegati |

Articolo 1
FINALITA' E CAMPO DI APPLICAZIONE

- 1.1. Il presente Disciplinare ha lo scopo di regolare in termini generali i criteri, le modalità d'iscrizione e di funzionamento del Sistema di Qualificazione del Consorzio Cepav Due (di seguito "CEPAV DUE") istituito ai sensi dell'art. 134 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito anche "Codice Appalti") e s.m.i. e del quale CEPAV DUE potrà avvalersi in conformità alle previsioni del Codice Appalti nei casi previsti dagli artt. 30.2.2 del Secondo Atto Integrativo alla "Convenzione TAV – Consorzio Cepav Due / Tratta Milano – Verona".
- 1.2. Il Sistema di Qualificazione (di seguito anche "Sistema") è istituito da CEPAV DUE al fine di preselezionare Operatori Economici dotati di specifici requisiti di ordine generale, economico- finanziari e tecnico-professionali che potranno essere invitati da CEPAV DUE alle procedure di affidamento di appalti di lavori, nonché all'assunzione dei relativi affidamenti (ove previsto), secondo le modalità disciplinate dagli artt. 134 e ss. del Codice Appalti e nel rispetto delle Linee Guida approvate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. Resta inteso che l'iscrizione degli operatori economici nel Sistema di Qualificazione di CEPAV DUE non garantisce alcun affidamento contrattuale e non è fonte di alcun impegno e/o obbligazione a carico di CEPAV DUE stessa.
- 1.3. Il Sistema di Qualificazione disciplina altresì attività per le quali è richiesta una particolare specializzazione, rilevante ai sensi dell'art. 105 comma 6 del Codice Appalti.
- 1.4. I soggetti qualificati e in possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento possono essere simultaneamente invitati da CEPAV DUE a presentare offerta.
- 1.5. I Soggetti sono iscritti nel Sistema in conformità a quanto previsto dal presente Disciplinare.
- 1.6. Il presente Disciplinare e gli allegati allo stesso regolamentano il Sistema istituito da CEPAV DUE;
- 1.7. La presentazione della domanda di qualificazione comporta l'accettazione piena e incondizionata del presente Regolamento e di tutti gli atti e documenti dallo stesso richiamati, nonché di ogni loro successiva modifica ed integrazione.
- 1.8. CEPAV DUE si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, il presente Regolamento. Al ricorrere di tale circostanza, gli operatori economici qualificati saranno informati mediante apposito messaggio.

Articolo 2
DURATA DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

- 2.1. Il presente Disciplinare e il Sistema hanno durata indeterminata.
- 2.2. CEPAV DUE può provvedere ad aggiornare, modificare o porre fine in tutto o in parte al presente Disciplinare e/o al Sistema.
- 2.3. L'esistenza del Sistema e le modalità di accesso ai documenti che lo regolano sono oggetto di apposito avviso, reso pubblico nei modi previsti dal successivo Articolo 16. Con le stesse modalità CEPAV DUE pubblicherà un avviso nei casi previsti dal precedente paragrafo 2.2.

Articolo 3
SOGGETTI

- 3.1. I Soggetti ammessi a partecipare alle procedure di qualificazione (di seguito anche "operatore economico" ovvero "OE"), ai sensi dell'art. 45 del Codice Appalti sono:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura d'impresa.
- d) le Reti di Imprese ossia le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete (di seguito denominate anche "imprese retiste", "retiste") ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

Ai Soggetti di cui al precedente art. 3.1, stabiliti in Paesi terzi, si applica quanto previsto dall'art. 49 del Codice Appalti.

3.2. Il conseguimento della qualificazione da parte del consorzio stabile, del consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro, del consorzio fra imprese artigiane, della Rete d'impresе non pregiudica la contemporanea qualificazione delle singole imprese consorziate/retiste (anche per le stesse categorie di specializzazione, ove previste), restando in ogni caso fermi i divieti di contemporanea partecipazione alle procedure di affidamento secondo le disposizioni vigenti.

3.3. Al singolo soggetto non è altresì consentito di qualificarsi quale componente di più di un consorzio.

Articolo 4 DOMANDA DI QUALIFICAZIONE

4.1. I Soggetti richiedenti la qualificazione devono presentare a CEPAV DUE apposita domanda precisando le categorie di specializzazione e le classi d'importo, per le quali chiedono di essere qualificati. I consorzi o le reti di imprese all'atto della domanda dovranno dichiarare le imprese consorziate/retiste designate con le quali intendono qualificarsi, partecipare alle procedure di gara ed eseguire le prestazioni affidate (allegato **MODELLO A - dichiarazione Imprese consorziate/retiste designate**).

Tutta la documentazione necessaria per redigere la domanda, nonché ogni altra informazione sul Sistema, è disponibile sul sito <http://gareuropecepavdue.pro-q.it/>.

4.2. La domanda di qualificazione o di estensione deve essere trasmessa attraverso il Portale Pro-Q (<http://gareuropecepavdue.pro-q.it/>), di cui all'articolo 20 di questo Disciplinare.

La domanda deve essere sottoscritta con valido dispositivo di firma digitale dal legale rappresentante del soggetto richiedente o da un procuratore del legale rappresentante (in tal caso deve essere trasmessa la relativa procura con sottoscrizione autenticata o in copia conforme all'originale), e deve essere corredata della seguente documentazione:

- Documenti per attestazione requisiti di cui agli artt. 6, 17 e 19.

Articolo 5 REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE

5.1. Ai fini della qualificazione i soggetti indicati al precedente Articolo 3 devono dimostrare di essere in possesso dei requisiti di seguito specificati.

5.2. Requisiti di ordine generale

I requisiti di ordine generale sono quelli previsti dall'art. 80 del Codice Appalti da comprovare con i documenti di cui al successivo art. 6.9.

Sono esclusi dalla partecipazione alla Gara gli operatori economici per i quali:

- a) sussistano le cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 riferibili direttamente all'operatore economico stesso in quanto persona giuridica, ovvero personalmente ai soggetti di cui all'art. 80, co. 3, del medesimo D.lgs. 50/2016;
- b) sussistano i divieti a contrarre con le Pubbliche Amministrazioni e/o soggetti ad esse equiparati previsti dall'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165 e/o dalle altre norme di legge vigenti;
- c) sussistano le cause di esclusione e/o i divieti a contrarre previsti nel Protocollo di Legalità e negli altri documenti richiamati all'art. 4.1 del presente Disciplinare e/o ad esso allegati ivi compresi il Codice Etico, il Modello Anticorruzione ed il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di CEPAV DUE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 17, della Legge n. 190/2012;
- d) sussista la situazione di incompatibilità rispetto alla partecipazione alla gara prevista dall'art. 24, comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione nella procedura di qualificazione, CEPAV DUE ne dà segnalazione all'ANAC che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico.

I mezzi di prova considerati adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80 comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c), sono quelli indicati di volta in volta dalle linee guida l'ANAC, adottate al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti.

Non possono essere affidatari e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

5.2.1. I consorzi e le reti, di cui al precedente art. 3.1, devono dimostrare il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 5.2 anche in capo a ciascun singolo consorziato o impresa retista, designata per la qualificazione, per la partecipazione alle procedure di affidamento e di esecuzione dell'oggetto contrattuale.

5.2.2. Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti di ordine generale non consente la qualificazione del soggetto.

Inoltre, non è ammessa la partecipazione alla procedura dei seguenti soggetti:

- a) consorziate di CEPAV DUE;
- b) società consortili costituite tra una o più consorziate o a cui partecipino una o più consorziate di CEPAV DUE;
- c) associazioni o raggruppamenti temporanei costituiti tra le consorziate o a cui partecipino una o più consorziate di CEPAV DUE;
- d) soggetti controllati e/o collegati a CEPAV DUE e/o ad alcuni dei soggetti di cui alle precedenti lettere a), b) e c).

Per gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia, si applicano gli artt. 45, comma 1, 49, 83, comma 3, e 86, commi 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché – ai sensi degli art. 216, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. – l'art. 62 del D.P.R. 207/2010.

Secondo quanto disposto dall'articolo 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al Decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ovvero aver presentato la relativa istanza in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 3, del predetto D.M. 14/12/2010.

5.2.3. Le imprese il cui assetto proprietario non risulti univocamente identificabile (p.e. società fiduciarie, holding estere, società off shore, etc.), ai soli fini delle verifiche dei requisiti di carattere generale, dovranno fornire informazioni atte a identificare la persona fisica o giuridica che detiene la proprietà effettiva dell'impresa stessa. Il

presente paragrafo non si applica alle società quotate in mercati regolamentati.

5.3. Le imprese che intendono presentare domanda di qualificazione devono allegare il certificato, in corso di validità, rilasciato da società/organismi di attestazione (SOA) regolarmente autorizzati, che attestino il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate alla categoria ed alla fascia d'importo (da intendersi quale valore massimo) per la quale si richiede l'iscrizione. L'iscrizione per le fasce d'importo superiore comprende l'iscrizione a tutte le fasce inferiori, sino al raggiungimento dell'importo massimo così come risultante dal certificato prodotto in sede di presentazione della domanda.

5.4 Gli operatori economici che intendano presentare domanda di qualificazione per le fasce di importo da 10 a 18 di cui all'art. 8 che segue, in conformità alle previsioni di cui all'art. 84, comma 7, lett. a) del Codice Appalti, dovranno presentare documentazione idonea a comprovare, a norma del predetto articolo, una cifra d'affari in lavori pari a due volte il valore della fascia di importo per la quale si richiede la qualificazione che l'operatore economico deve aver realizzato nei migliori cinque dei dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando. Le imprese che intendono presentare domanda di qualificazione devono essere società attive con almeno un bilancio depositato. Ove detto requisito non fosse disponibile è possibile ricorrere all'avvalimento secondo quanto previsto agli artt. 17 e ss. di questo Disciplinare.

Le imprese che si costituiscono quale soggetto ausiliario devono essere società attive con almeno due bilanci depositati.

CEPAV DUE si riserva la facoltà di procedere a verifiche periodiche circa la persistenza dei requisiti degli operatori qualificati, in qualunque momento e a suo insindacabile giudizio.

5.5 Requisiti di idoneità professionale

A pena di esclusione dalla gara, l'operatore economico concorrente deve possedere l'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per l'esecuzione di attività coerenti con quelle oggetto dell'appalto.

Il concorrente non stabilito in Italia dovrà attestare il possesso delle necessarie iscrizioni/autorizzazioni rilasciate da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è stabilito secondo le modalità previste dall'art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016.

5.6 Requisiti relativi all'organizzazione aziendale per la sicurezza sul lavoro

Se non diversamente prescritto dalle singole Normative, i requisiti relativi all'organizzazione aziendale e alla conformità legislativa di sicurezza sul lavoro, da documentare con la produzione dei documenti di cui al successivo art. 6.10, sono quelli comprovanti l'adozione di procedure finalizzate alla tutela della sicurezza e salute dei lavoratori e il rispetto della legislazione vigente in materia di sicurezza sul lavoro per quanto applicabile al soggetto interessato.

Articolo 6

DOCUMENTI E TITOLI PER LA QUALIFICAZIONE

6.1. Nel presente articolo sono elencati i documenti per l'attestazione dei requisiti richiesti per la qualificazione. I documenti devono essere redatti esclusivamente in lingua italiana.

6.2. I documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive, se redatti in una lingua diversa dall'italiano, devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana, conforme al testo originale, certificata dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale, ai sensi dell'art. 134 comma 7 del Codice Appalti.

6.3. Tutte le dichiarazioni, le relazioni e gli elenchi richiesti devono essere resi e sottoscritti dal legale rappresentante o dal procuratore del legale rappresentante del soggetto richiedente la qualificazione.

6.4. Tutte le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà e di certificazione devono essere rese ai sensi del

D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, compilate utilizzando gli appositi modelli allegati al presente Disciplinare.

6.5. I documenti trasmessi tramite Portale Pro-Q (<http://gareeuropeecepavdue.pro-q.it>), sottoscritti digitalmente dal Legale rappresentante o dal procuratore del legale rappresentante del soggetto richiedente la qualificazione, si considerano dichiarati dal sottoscrittore copie conformi all'originale ai sensi dell'art. 19 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

6.6. Tutte le dichiarazioni sostitutive devono contenere la dicitura “a conoscenza delle sanzioni penali previste all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 nel caso di dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero”.

6.7. Almeno una dichiarazione sostitutiva deve essere corredata da copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.

6.8. La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di ordine generale si compone della copia dei seguenti atti e documenti in corso di validità:

a) dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, riportante tutti i dati richiesti nel modello di dichiarazione (Allegato **MODELLO B - dichiarazione “CCIAA” allegato al presente Disciplinare**).

Le imprese estere dovranno presentare il certificato di iscrizione nel registro professionale dello Stato di residenza, attestante la denominazione, la sede, il codice fiscale, il capitale sociale, gli estremi dell'atto costitutivo, il pieno e libero possesso dei propri diritti, l'oggetto sociale, l'attività, le generalità, data e luogo di nascita compresi, dei soci e amministratori e poteri loro conferiti.

In mancanza di detto certificato, dovranno presentare una dichiarazione giurata contenente i dati di cui sopra, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione, con il medesimo contenuto, resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un Notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza;

b) dichiarazione “Unica motivi di esclusione” resa dall'impresa che richiede l'iscrizione o già iscritta, ovvero dall'operatore economico ausiliario, con cui viene attestato di non trovarsi in nessuna delle situazioni che possono comportare l'esclusione dalle procedure di qualificazione o di gara, meglio definite all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. La dichiarazione, resa dal legale rappresentante dell'impresa utilizzando l'allegato **MODELLO C - dichiarazione unica motivi di esclusione**, del presente Disciplinare senza apportare modifica alcuna e redatta nelle forme di cui all'art. 47 del d.P.R. 445/2000, dovrà contenere tutti i punti analiticamente riportati nel modello richiamato, che dovranno intendersi come integralmente trascritti nel modello presentato così da essere parte integrante della domanda di qualificazione.

La dichiarazione unica motivi di esclusione s'intende resa dal legale rappresentante o suo procuratore, anche per conto dei soggetti sottoposti a verifica di cui all'art. 80 comma 3 del D. Lgs. 50/2016.

c) Direttore tecnico (se richiesto dalle Normative/Schede Tecniche del Sistema di Qualificazione):

- atto di nomina;
- dichiarazione di unicità dell'incarico (redatta secondo l'allegato **MODELLO D - dichiarazione incarico Direttore tecnico**);
- contratto d'opera professionale regolarmente registrato, qualora il Direttore tecnico non sia dipendente dell'impresa o sia persona diversa dal titolare dell'impresa, dal legale rappresentante, dall'amministratore e dal socio;

d) in caso di consorzi o Reti di Imprese di cui al successivo art. 9, oltre alla documentazione di cui ai precedenti punti, deve essere presentata:

- copia atto costitutivo e statuto aggiornato o documenti equipollenti;
- documentazione specifica ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ove siano specificate le quote di partecipazione, eventuali procure conferite ed eventuali forme di garanzia prestata fra soggetti partecipanti, qualora non già indicate nell'atto costitutivo;

- copia dell'eventuale regolamento disciplinante i rapporti tra i soggetti componenti;
 - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa da ogni consorzio/retista con la quale lo stesso dichiara di non far parte di altri consorzi o forme di raggruppamento, redatta secondo l'allegato **MODELLO E - dichiarazione partecipazione altri consorzi o reti di imprese;**
 - dichiarazione, redatta secondo l'allegato **MODELLO A - dichiarazione imprese consorziate/retiste designate**, attestante:
 1. i soggetti designati che concorrono per la dimostrazione dei requisiti richiesti per la qualificazione del consorzio/rete;
 2. il dettaglio dei requisiti relativi alla capacità tecnico-organizzativa offerti dalle consorziate designate (attrezzature, mezzi d'opera, personale) solo per i soggetti di cui all'art. 3.1 lettera b);
 3. l'impegno a partecipare alle procedure di affidamento e di esecuzione dell'oggetto contrattuale con tutte le consorziate/retiste designate che hanno contribuito alla qualificazione.
 - la documentazione di cui al presente art. 6.9 prodotta dalle imprese consorziate/retiste designate;
- e) in caso di imprese in concordato preventivo, oltre alla documentazione di cui ai precedenti punti, deve essere presentato:
- l'originale o copia conforme del decreto del Tribunale di ammissione al concordato con continuità aziendale *ex art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;*
 - ovvero il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, oppure domanda di concordato preventivo *ex art. 161, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (c.d. concordato in bianco).*

Per la partecipazione alle procedure di gara indette da CEPAV DUE, dovrà in ogni caso essere presentata l'autorizzazione per l'affidamento di contratti pubblici rilasciata dal Giudice Delegato *ex art. 110 comma 3 e ss.*

Ai fini degli accertamenti d'ufficio, relativi alle cause ostative all'accettazione della domanda di qualificazione di cui al precedente art. 5.2, si applica l'art. 43 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione Europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un Notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.

6.10. La documentazione comprovante il possesso dei requisiti relativi all'organizzazione aziendale per la sicurezza sul lavoro si compone dei seguenti documenti:

6.10.1. Soggetti organizzati con un Sistema di Gestione per la Sicurezza e Salute sul Lavoro certificato:

1. certificato di riconoscimento di conformità del Sistema di Gestione per la Sicurezza e Salute sul Lavoro alla norma OHSAS 18001 nell'edizione vigente, riferito al campo di applicazione inerente alle categorie di specializzazione oggetto della richiesta di qualificazione, rilasciato da organismi di certificazione accreditati per tale norma da un Ente aderente all'EA (European Accreditation of Certification) e/o all'IAF (International Accreditation Forum), sottoscrittore degli accordi di mutuo riconoscimento MLA o MRA;

6.10.2. Soggetti non certificati:

1. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e s.m. e i., attestante:
 - a. i provvedimenti di nomina del personale che svolge mansioni connesse alla organizzazione della sicurezza (RSPP, ASPP, addetti all'emergenza incendio e primo soccorso);
 - b. la redazione del documento di valutazione dei rischi in conformità alle disposizioni vigenti;
 - c. il piano di formazione ed addestramento in riferimento alle attività effettuate per la sicurezza e salute sul lavoro, gestione emergenze e primo soccorso;
 - d. la nomina del medico competente e l'effettuazione della sorveglianza sanitaria.

Articolo 7
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

7.1. L'Informativa sulla protezione dei dati personali, redatta ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, è disponibile sul Portale: <http://gareeuropeecepavdue.pro-q.it>

Articolo 8
SISTEMA DI QUALIFICAZIONE E CATEGORIE DI SPECIALIZZAZIONE

8.1. Il Sistema di qualificazione attivo alla data di pubblicazione del presente Disciplinare è il seguente:

| Sistema di Qualificazione - Lavori | |
|---|----------------------|
| Codice SdQ | Categoria |
| SdQ01 | Opere civili |
| SdQ02 | Gallerie |
| SdQ03 | Impianti tecnologici |

8.2. Le categorie di specializzazione e le eventuali classi d'importo o di qualificazione, unitamente alle corrispondenti certificazioni SOA sono quelle di seguito elencate:

Categorie di specializzazione SdQ01 – Opere Civili:

| Id | Categoria di specializzazione | SOA |
|-----------|---|------------|
| SdQ01-001 | Edifici civili industriali | OG01 |
| SdQ01-002 | Costruzione strade, ferrovie, autostrade | OG03 |
| SdQ01-003 | Opere fluviali/idrauliche | OG08 |
| SdQ01-004 | Lavori in terra (escluso gallerie) | OS01 |
| SdQ01-005 | Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi | OS06 |
| SdQ01-006 | Apparecchiature strutturali speciali | OS11 |
| SdQ01-007 | Barriere stradali | OS12A |
| SdQ01-008 | Componenti strutturali in acciaio | OS18-A |
| SdQ01-009 | Opere strutturali speciali | OS21 |
| SdQ01-010 | Verde e arredo urbano | OS24 |
| SdQ01-011 | Pavimentazioni e sovrastrutture speciali | OS26 |

Categorie di specializzazione SdQ02 – Gallerie:

| Id | Categoria di specializzazione | SOA |
|-----------|---|------------|
| SdQ02-001 | Opere d'arte nel sottosuolo | OG04 |
| SdQ02-002 | Impermeabilizzazione | OS08 |
| SdQ02-003 | Strutture prefabbricate in cemento armato | OS13 |
| SdQ02-004 | Demolizioni | OS23 |

Categorie di specializzazione SdQ03 – Impianti tecnologici:

| Id | Categoria di specializzazione | SOA |
|-----------|--------------------------------------|------------|
| SdQ03-001 | Impianti | OG11 |
| SdQ03-002 | Segnaletica luminosa | OS09 |
| SdQ03-003 | Segnaletica stradale non luminosa | OS10 |

Classi d'importo vevoli per tutte le categorie di specializzazione:

| Classi di importo | Valore di riferimento in Euro |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Fascia 1 | fino a euro 258.000 |
| Fascia 2 | fino a euro 516.000 |
| Fascia 3 | fino a euro 1.033.000 |
| Fascia 4 | fino a euro 1.500.000 |
| Fascia 5 | fino a euro 2.582.000 |
| Fascia 6 | fino a euro 3.500.000 |
| Fascia 7 | fino a euro 5.165.000 |
| Fascia 8 | fino a euro 10.329.000 |
| Fascia 9 | fino a euro 15.494.000 |
| Fascia 10 | fino a euro 21.000.000 |
| Fascia 11 | fino a euro 31.500.000 |
| Fascia 12 | fino a euro 42.000.000 |
| Fascia 13 | fino a euro 52.500.000 |
| Fascia 14 | fino a euro 63.000.000 |
| Fascia 15 | fino a euro 73.500.000 |
| Fascia 16 | fino a euro 84.000.000 |
| Fascia 17 | fino a euro 90.000.000 |
| Fascia 18 | fino a euro 99.999.999,99 |

8.3. CEPAV DUE si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 50/2016, di procedere ad un aggiornamento del Sistema di qualificazione sulla base delle esigenze afferenti allo sviluppo delle attività di propria competenza.

8.4. L'aggiornamento del Sistema di qualificazione avverrà mediante pubblico avviso ai sensi della normativa vigente.

8.5. L'aggiornamento del Sistema di qualificazione potrà avere ad oggetto, ad insindacabile discrezione di CEPAV DUE:

- La modifica delle categorie pubblicate siano essi afferenti a lavori;
- La modifica dei requisiti di carattere generale e speciale ai fini dell'ammissione nel Sistema di qualificazione;
- La modifica dei requisiti di natura tecnica ed economico-finanziaria ai fini dell'ammissione nel Sistema di qualificazione
- Ogni altra modifica correlata alla natura e all'oggetto delle lavorazioni di competenza di CEPAV DUE.

Articolo 9
QUALIFICAZIONE DEI CONSORZI E
DIALTREFORMEDIRAGGRUPPAMENTO

9.1 Consorzi Stabili

9.1.1 I requisiti per la qualificazione dei consorzi stabili sono quelli previsti dall'art. 47 del Codice Appalti, nonché le regole indicate nel presente articolo.

9.1.2. Il consorzio stabile deve possedere i requisiti di ordine generale di cui all'art. 5.2 nonché una direzione tecnica autonoma e diversa da quella delle imprese consorziate.

9.1.3. Il consorzio stabile è qualificato sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate. Il consorzio potrà partecipare alle procedure di affidamento di CEPAV DUE esclusivamente indicando le consorziate designate per l'ottenimento della qualificazione, che in caso di aggiudicazione saranno tenute alla esecuzione dell'appalto.

9.1.4. Per una determinata categoria di specializzazione la qualificazione è acquisita nella classe d'importo corrispondente alla somma degli importi delle classi possedute dai soggetti consorziati nella medesima categoria di specializzazione; qualora tale somma non coincida con uno degli importi delle classi d'importo previste, la qualificazione è attribuita nella classe immediatamente inferiore o in quella immediatamente superiore a tale somma, a seconda che la stessa risulti rispettivamente al di sotto, ovvero al di sopra o alla pari della metà dell'intervallo fra gli importi delle due classi.

9.1.5. Nel caso in cui il consorzio stabile comprenda anche consorziati qualificati nella classe di accesso la qualificazione del consorzio è acquisita come riportato all'art. 9.1.4, fermo restando che almeno uno dei consorziati sia qualificato nella classe di importo immediatamente inferiore alla classe d'importo acquisibile secondo quanto previsto all'art. 9.1.4.

9.1.6. La dequalifica, la sospensione o l'annullamento della qualificazione di un consorziato comporta la rideterminazione della classe d'importo, attribuita al consorzio in base alle regole sopra indicate.

9.1.7. I requisiti relativi all'organizzazione aziendale per la qualità devono essere posseduti da ogni soggetto componente il consorzio.

9.1.8. I requisiti relativi all'organizzazione aziendale per la sicurezza del lavoro devono essere posseduti da ogni soggetto componente il consorzio.

9.2 Consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e Consorzi tra imprese artigiane

9.2.1. Tutte le consorziate designate per la qualificazione devono possedere i requisiti di ordine generale di cui all'art. 5.2 di questo Discipinare.

Nelle procedure di affidamento mediante Sistema di Qualificazione, come anche nella fase esecutiva dei contratti d'appalto aggiudicati, il consorzio non potrà indicare consorziate differenti da quelle designate per l'ottenimento della qualificazione. Resta fermo l'obbligo del consorzio di partecipare alle future gare indicando tutte le consorziate designate che risultano necessarie a comprovare la persistenza dei requisiti di qualificazione cumulati.

9.2.2. I requisiti relativi all'organizzazione aziendale per la qualità devono essere posseduti da ogni consorziata designata dal consorzio.

9.2.3. I requisiti relativi all'organizzazione aziendale per la sicurezza del lavoro devono essere posseduti da ogni consorziata designata dal consorzio per la qualificazione.

9.3 Imprese aggregate aderenti al contratto di rete

9.3.1. Sono ammesse alle procedure di qualificazione le imprese aderenti al contratto di rete costituito con organo comune e dotato di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, D.lgs. n. 5/2009.

9.3.2. Per la qualificazione delle Reti di Imprese, si applica quanto indicato al precedente art. 9.1 per i Consorzi Stabili, in conformità a quanto stabilito dall'art. 48 comma 14 del Codice Appalti.

9.3.3. Le Reti di Imprese, previste dalla normativa vigente, prive di soggettività giuridica, non possono essere qualificate. Tuttavia, possono partecipare alle procedure di gara di CEPAV DUE, se tutte le imprese retiste sono singolarmente qualificate nel Sistema di CEPAV DUE.

Articolo 10 ESITO DELLA DOMANDA DI QUALIFICAZIONE

10.1. CEPAV DUE provvede all'esame della documentazione sulla base dell'ordine cronologico con cui sono state trasmesse le domande al Portale, complete di tutta la documentazione prescritta.

10.2. Per i soggetti che durante il procedimento di qualificazione segnalino una o più variazioni dei loro requisiti, la data di riferimento è quella dell'ultima trasmissione al Portale.

10.3. Il procedimento di qualificazione si conclude di norma entro tre mesi e comunque non oltre sei mesi dalla presentazione della domanda completa di tutta la documentazione.

Se la decisione sulla qualificazione richiede più di quattro mesi, entro due mesi dalla presentazione della domanda, CEPAV DUE comunica al richiedente le ragioni della proroga del termine e indica la data entro cui interverrà la decisione, ai sensi dell'art. 132 comma 2 del Codice Appalti.

10.4. Il soggetto richiedente deve essere in possesso di tutti i requisiti richiesti all'atto della presentazione della domanda di qualificazione. L'indisponibilità in capo ai Soggetti richiedenti, alla data di presentazione della domanda, di uno dei requisiti obbligatori richiesti comporterà il rigetto della domanda di qualificazione; Saranno possibili, su richiesta di CEPAV DUE qualora l'esame della documentazione presentata lo renda necessario, integrazioni di documenti mancanti o incompleti sempre ad attestazione di requisiti già posseduti al momento della domanda. In caso risultasse necessario integrare la documentazione, i termini per il procedimento di qualificazione saranno sospesi dalla data di invio al soggetto richiedente della richiesta di chiarimenti o integrazioni, e riprenderanno alla ricezione di quanto richiesto.

10.5. La mancata integrazione dei documenti necessari al completamento della domanda entro i termini indicati nella richiesta o comunque entro 30 giorni dalla richiesta stessa, comporterà la decadenza della domanda di qualificazione.

10.6. CEPAV DUE comunica l'esito del procedimento di qualificazione specificando le categorie di specializzazione e le classi di importo per le quali il soggetto è qualificato. Nel caso di Consorzio l'esito del procedimento di qualificazione riporta anche i nominativi dei consorziati che hanno contribuito alla qualificazione del Consorzio.

10.7. I richiedenti la cui qualificazione è respinta sono informati della decisione e delle relative motivazioni entro quindici giorni dalla data della decisione di diniego. Le motivazioni si fondano sui criteri di qualificazione di cui alla presente Normativa in virtù di quanto previsto dagli articoli 134 e 136 del Codice Appalti.

10.8. CEPAV DUE si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di verificare a campione il possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico all'atto della presentazione della domanda d'iscrizione, richiedendo la relativa documentazione a comprova. La mancata messa a disposizione della documentazione di cui sopra, entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla data della richiesta, può comportare la sospensione dell'iscrizione. In caso di mancata comprova, CEPAV DUE potrà procedere alla cancellazione dell'iscrizione dell'operatore economico al Sistema di Qualificazione. Le modalità di verifica sono meglio descritte infra all'art. 14 del presente Regolamento.

10.9. L'intervenuta regolare iscrizione dell'operatore economico, non esime lo stesso dalla comprova dei requisiti dichiarati in sede di iscrizione, al momento dell'aggiudicazione di un contratto.

Articolo 11 EFFETTI E VALIDITA' DELLA QUALIFICAZIONE

11.1. La qualificazione ha validità illimitata a decorrere dal giorno successivo alla data della comunicazione, a condizione che vi sia la continua persistenza dei requisiti che hanno consentito la qualificazione. Eventuali variazioni dei requisiti rilevanti sulla qualificazione dovranno essere comunicati secondo quanto indicato al successivo Articolo 14. L'omessa o tardiva segnalazione di variazioni dei requisiti rilevanti sulla qualificazione, anche accertata nel corso di verifiche, darà luogo ai provvedimenti indicati nell'art.13.

Ogni anno solare successivo alla data d'iscrizione, è fatto obbligo all'operatore qualificato di produrre una dichiarazione, sottoscritta – anche digitalmente – dal legale rappresentante (**allegato MODELLO I** –

Dichiarazione di mantenimento dei requisiti di ordine generale e tecnico economici), attestante il mantenimento dei requisiti di ordine generale e tecnico economici (certificazione SOA). Tale dichiarazione dovrà essere prodotta entro 45 giorni dalla scadenza dell'anno solare decorrente dalla comunicazione di avvenuta qualificazione. In caso di mancata presentazione della predetta dichiarazione entro il termine di cui sopra, CEPAV DUE potrà procedere – senza ulteriori avvisi – alla sospensione della qualificazione dell'operatore. Decorsi inutilmente 120 giorni dal termine sopra indicato senza che l'operatore economico abbia provveduto a rendere la dichiarazione attestante il mantenimento dei requisiti, CEPAV DUE potrà procedere alla cancellazione dell'operatore economico qualificato.

Articolo 12

MONITORAGGIO DELLE PRESTAZIONI

12.1. CEPAV DUE effettua il monitoraggio continuo delle prestazioni rese dai soggetti qualificati, al fine di verificare il tempestivo e corretto adempimento delle prestazioni eseguite. CEPAV DUE in base agli elementi acquisiti con il monitoraggio delle prestazioni può procedere, con le modalità previste dal successivo art. 13 e senza che il soggetto abbia nulla a pretendere, alla dequalificazione o alla sospensione della efficacia della qualificazione o all'annullamento della qualificazione stessa per i soggetti già qualificati ovvero all'annullamento del procedimento della qualificazione per i soggetti non ancora qualificati.

Articolo 13

DEQUALIFICAZIONE, SOSPENSIONE, ANNULLAMENTO DELLA QUALIFICAZIONE

CEPAV DUE, in caso di accertate violazioni e/o inadempienze commesse dagli operatori economici qualificati, così come previste nel presente disciplinare, potrà disporre la dequalificazione, la sospensione e l'annullamento della qualificazione.

Fermo quanto sopra previsto,

13.1. Per dequalificazione s'intende la perdita di una o più categorie di specializzazione ovvero la riduzione delle relative classi d'importo. La dequalificazione è disposta da CEPAV DUE quando sia accertato che il soggetto qualificato:

- consegua un peggioramento del valore dell'indice qualitativo secondo quanto previsto nella procedura di monitoraggio delle prestazioni di cui all'Articolo 12;
- non sia più in possesso di una certificazione SOA per la categoria e la classe di importo previsti;

13.2. Per sospensione dell'efficacia della qualificazione s'intende la temporanea esclusione dal Sistema. La sospensione è disposta da CEPAV DUE quando sia accertato che il soggetto qualificato:

- non sia più in possesso di una certificazione SOA per la categoria e la classe di importo previsti;
- incorra anche in uno solo dei seguenti motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del Codice Appalti, ai commi: comma 4. violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali; comma 5. lett. h) divieto di intestazione fiduciaria;

La sospensione può essere disposta in via cautelativa anche in presenza di indizi relativi a possibili gravi inadempienze contrattuali o di altra natura, nelle more degli accertamenti compiuti formalmente da CEPAV DUE.

CEPAV DUE comunicherà il provvedimento di sospensione, corredato da adeguata motivazione, a mezzo PEC o strumento equivalente. Il provvedimento comporta, sino alla sua eventuale revoca:

- il mancato invito dell'operatore economico alle successive gare che verranno indette con il SdQ ovvero,
- la facoltà per CEPAV DUE di non procedere all'aggiudicazione con riferimento agli eventuali procedimenti di gara in corso,
- la revoca dell'eventuale aggiudicazione già disposta, con espressa riserva di intraprendere ogni azione ritenuta idonea alla tutela dei propri interessi,
- la risoluzione del contratto eventualmente già stipulato.

13.3. Per annullamento della qualificazione s'intende la definitiva esclusione del soggetto qualificato dal Sistema. L'annullamento della qualificazione è disposto da CEPAV DUE quando sia definitivamente accertato che il soggetto qualificato:

- non abbia conseguito la comunicazione antimafia liberatoria *ex art. 87* del D. Lgs. 159/2011;
- non sia più in possesso anche di uno solo dei requisiti di ordine generale previsti all'art. 5.2, esclusi quelli di cui al precedente art. 13.2 per i quali è prevista la temporanea sospensione della qualificazione;
- non abbia dimostrato, entro i termini richiesti, l'avvenuto ripristino del possesso dei requisiti di ordine generale in mancanza dei quali è stata disposta la temporanea sospensione della qualificazione prevista all'art. 13.2;
- non abbia ottemperato all'obbligo di segnalazione delle variazioni previsto all'Articolo 14;
- abbia reso false dichiarazioni in merito ai requisiti che hanno permesso la qualificazione e il suo mantenimento alle condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara per l'affidamento delle attività oggetto del Sistema di Qualificazione;
- abbia affidato a terzi l'esecuzione totale o parziale della prestazione per la quale è qualificato senza preventiva autorizzazione di CEPAV DUE;
- abbia avuto, anche in esito al monitoraggio svolto da CEPAV DUE ai sensi del precedente art. 12, una condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con CEPAV DUE (es. gravi ritardi o altre gravi inadempienze nell'esecuzione dei contratti, comportamenti tali da incidere sul rapporto fiduciario con CEPAV DUE, etc.);
- abbia ceduto a terzi l'attività o il ramo d'azienda relativi alla qualificazione, abbia cessato o sospeso le attività.

13.4. I provvedimenti di dequalificazione, sospensione e annullamento sono comunicati formalmente per iscritto al soggetto qualificato con l'indicazione dei motivi che li hanno causati.

13.5. I provvedimenti di dequalificazione e sospensione durano fino alla risoluzione delle cause che li hanno determinati. In tal caso il soggetto può richiederne la revoca, entro tre mesi dalla data del provvedimento, presentando apposita domanda e dimostrando a CEPAV DUE la cessazione delle cause ostative. CEPAV DUE comunica formalmente la revoca della dequalificazione o della sospensione della qualificazione, che decorre dal giorno successivo alla data della comunicazione.

Trascorsi tre mesi dalla sospensione senza che sia intervenuta la richiesta di revoca, la qualificazione è annullata.

13.6. Il soggetto, trascorso un anno dall'avvenuta comunicazione di annullamento della qualificazione, può presentare una nuova domanda di qualificazione secondo le indicazioni contenute nell'edizione vigente del presente Disciplinare.

13.7. CEPAV DUE si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente il procedimento di qualificazione o l'efficacia della qualificazione ovvero di annullare la qualificazione stessa nel caso in cui uno dei soggetti controllati di cui all'art. 80 comma 3 del Codice Appalti (titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio), sia stato condannato con sentenza penale, ancorché non passata in giudicato, per fatti addebitati e inerenti alle prestazioni eseguite per CEPAV DUE o per altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ovvero sia accertato da CEPAV DUE che il soggetto richiedente o qualificato abbia posto in essere comportamenti pregiudizievoli e tali da turbare gravemente la normalità dei rapporti con CEPAV DUE e che incidono fortemente sul rapporto fiduciario sottostante l'inserimento nel Sistema.

13.8. Qualora venga a conoscenza di circostanze o fatti pregiudizievoli e documentati, relativi all'operatore economico qualificato e/o al suo operato in relazione a gare/esecuzione di affidamenti di cui lo stesso è partecipante/titolare, CEPAV DUE si riserva di adottare i provvedimenti ritenuti più idonei ovvero, lettera di richiamo, lettera di diffida, avvio dei provvedimenti di dequalificazione, sospensione e revoca della qualificazione.

Articolo 14
SEGNALAZIONE DELLE VARIAZIONI
E MANTENIMENTO DELLA QUALIFICAZIONE

14.1. I soggetti qualificati e quelli in corso di qualificazione devono tempestivamente comunicare a CEPAV DUE tutte le variazioni che riguardino la perdita di un requisito, di cui al precedente art. 5, richiesto per la qualificazione. Le comunicazioni devono altresì riguardare anche le variazioni dei soggetti sottoposti a verifica di cui all'art. 80 comma 3 del Codice Appalti (amministratori, direttore tecnico, etc.)

La perdita di un requisito contestualmente reintegrato non deve essere oggetto di comunicazione (p.e. sostituzione di un mezzo con altro idoneo della stessa tipologia, avvicendamento di personale abilitato da CEPAV DUE, rinnovo periodico di certificazioni o abilitazioni etc.).

Deve invece essere oggetto di preventiva comunicazione la sostituzione di figure professionali specializzate, per le quali la Normativa richiede esperienza pregressa che CEPAV DUE valuta in base a quanto dichiarato nei curricula presentati (p.e. direttore tecnico etc).

CEPAV DUE sottolinea che, in caso di variazioni di particolare rilevanza indicate nel successivo articolo 14.2, la qualificazione potrà essere garantita senza soluzione di continuità solo qualora la comunicazione di variazioni sia effettuata almeno 45 giorni prima della decorrenza dell'evento stesso.

Le comunicazioni di variazioni di norma devono essere corredate dei documenti atti a consentire i controlli previsti per confermare la qualificazione. Qualora la documentazione di attestazione dei requisiti non sia disponibile alla data della comunicazione per la peculiarità della variazione (p.e. nel caso di prospettate variazioni riguardanti l'assetto societario), questa dovrà essere presentata non appena disponibile e comunque non oltre 30 giorni dall'avvenuta variazione.

Le variazioni sono valutate secondo i criteri indicati nel presente Disciplinare e negli atti dallo stesso richiamati, relativi al Sistema. Gli esiti della valutazione sono comunicati per iscritto al soggetto qualificato solo in caso comportino riflessi sulla qualificazione posseduta. Nel caso in cui le variazioni intervenute abbiano influenza sulle classi d'importo ovvero sulle categorie di specializzazione attribuite, saranno adottati i conseguenti provvedimenti di sospensione o dequalifica, fino alla rimozione delle carenze segnalate.

14.2. In quest'articolo è indicata la documentazione che l'impresa, qualificata o con procedimento di qualificazione in corso, deve presentare in caso di variazioni di particolare rilevanza:

- a) Per variazioni riguardanti l'assetto societario (Fusioni, anche per incorporazione, scissioni totali e parziali, cessioni/conferimenti d'Azienda o di rami d'Azienda):
 - atto modificativo della società;
 - dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (allegato **MODELLO B – dichiarazione sostitutiva iscrizione “CCIAA”**), aggiornata con la variazione societaria avvenuta.
- b) Per variazioni riguardanti i soggetti sottoposti a verifica di cui all'art. 80 comma 3 del Codice Appalti:
 - dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (allegato **MODELLO B – dichiarazione sostitutiva iscrizione “CCIAA”** indicato al precedente art. 6.9.a), aggiornata con la variazione avvenuta. La dichiarazione dovrà essere presentata anche per l'eventuale nuovo socio di maggioranza se persona giuridica in caso di società con meno di quattro soci;
 - dichiarazione unica motivi di esclusione (allegato **MODELLO C – Dichiarazione unica motivi di esclusione** indicato al precedente art. 6.9.b), resa dal legale rappresentante per conto dei nuovi soggetti subentranti.
- c) Per variazioni riguardanti il ricorso al concordato preventivo:
 - i documenti di cui all'art. 6.9 e) di questo Disciplinare, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nel Registro delle imprese del ricorso presentato.
- d) Per variazioni riguardanti trasferimenti di sedi operative produttive (officine, stabilimenti di produzione, studi tecnici, etc...):
 - tutti i documenti inerenti la sede operativa (planimetrie, titoli di disponibilità, impianti e attrezzature,

- etc.), richiesti dalla Normativa e/o dalle Schede Tecniche del Sistema di Qualificazione.
- e) Per variazioni riguardanti la composizione dei Consorzi e/o i requisiti in capo alle singole consorziate designate:
- tutti i documenti attestanti il permanere dei requisiti per la qualificazione, richiesti da questo Disciplinare, dalla Normativa e/o dalle Schede Tecniche del Sistema di Qualificazione.
- f) Per la sostituzione di figure professionali specializzate, per le quali la Normativa richiedono esperienza pregressa che CEPAV DUE valuta in base a quanto dichiarato nei curricula presentati:
- curricula sottoscritti dagli interessati, con l'indicazione delle esperienze acquisite e delle attività svolte anche presso altri soggetti.
 - documentazione attestante la disponibilità in organico dei nuovi professionisti, in conformità a quanto previsto dalle singole normative

14.3. Le comunicazioni per tipologie di variazioni diverse da quelle di cui ai precedenti punti, devono essere effettuate ove possibile preventivamente, e comunque non oltre trenta giorni dal verificarsi della variazione stessa.

14.4. Nel caso di soggetti qualificati l'omessa segnalazione, nei tempi e modi stabiliti dal presente Disciplinare, delle variazioni intervenute che abbiano riflesso sulle classi d'importo ovvero sulle categorie di specializzazione attribuite, comporterà d'ufficio, ove non adeguatamente giustificata, l'annullamento della qualificazione di cui al precedente art. 13.

Per i soggetti con procedimento di qualificazione in corso, l'omessa segnalazione delle variazioni di cui al precedente paragrafo, dà luogo alla decadenza della domanda di qualificazione, che potrà essere ripresentata non prima di 12 mesi dalla data di comunicazione della decadenza.

14.5. CEPAV DUE si riserva la facoltà di effettuare controlli per accertare la veridicità delle dichiarazioni e della documentazione presentata. I controlli saranno eseguiti con visite tecniche presso le sedi operative dei soggetti, con frequenza stabilita in funzione delle categorie e classi d'importo attribuite, dell'esito del Monitoraggio delle prestazioni di cui all'art. 12, ovvero in occasione delle gare di appalto. I controlli potranno essere eseguiti anche attraverso verifiche presso gli enti preposti nonché tramite l'utilizzo di banche dati degli organismi di vigilanza e di CEPAV DUE. In caso di esito negativo delle verifiche, saranno adottati i provvedimenti di cui all'art. 13 e comunicati formalmente al soggetto qualificato con l'indicazione dei motivi. Qualora nel corso delle verifiche siano rilevate non conformità che non influenzano lo stato della qualificazione, le stesse dovranno essere gestite e risolte dal soggetto, secondo le procedure interne previste dal proprio Sistema Gestione Qualità, dando comunicazione a CEPAV DUE delle risoluzioni previste, dei tempi di attuazione e dell'effettiva efficacia; CEPAV DUE valuterà le non conformità e le modalità di gestione delle stesse nell'ambito del Sistema di Monitoraggio delle prestazioni di cui all'art. 12.

Articolo 15

ESTENSIONE DELLA QUALIFICAZIONE

15.1. Il soggetto già qualificato può chiedere l'estensione della qualificazione ad altre categorie di specializzazione o classi d'importo previste.

15.2. La Domanda di estensione a nuove categorie di specializzazione deve essere presentata tramite portale Pro-Q generando una nuova valutazione di categoria.

15.3. La Domanda di estensione a nuove classi d'importo deve essere presentata tramite il servizio di messaggistica del portale Pro-Q, richiedendo lo sblocco del form relativo alle categorie oggetto della domanda e indicando la classe d'importo richiesta.

15.4. La Domanda di estensione della qualificazione deve essere sempre corredata dalla documentazione tecnica prevista dalla Normativa per la dimostrazione dei requisiti inerenti le nuove categorie di specializzazione o classi d'importo richieste (certificazione SOA).

15.5. Il periodo da prendere in considerazione nella valutazione dei requisiti per l'assegnazione delle classi d'importo, secondo i criteri indicati nel Disciplinare, sarà riferito alla data di completamento della trasmissione

sul portale Pro-Q dei documenti richiesti per l'estensione.

Articolo 16 AVVISI DI ESISTENZA DEL SISTEMA

16.1 Ai sensi dell'art. 128 del Codice Appalti, l'esistenza del Sistema è resa nota e rinnovata annualmente mediante appositi avvisi trasmessi all'Unione Europea, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture, sul sito di Pro-Q, <http://gareeuropeecepavdue.pro-q.it>, nella sezione Qualificazione e Gare e su due quotidiani di maggiore diffusione a livello nazionale.

16.2 Negli avvisi sono indicate le prestazioni oggetto della qualificazione, la sintesi dei requisiti richiesti, nonché il recapito presso cui gli interessati possono richiedere le informazioni necessarie per accedere al Sistema.

Articolo 17 QUALIFICAZIONE CON AVVALIMENTO

17.1 Ai sensi dell'art. 89 del Codice Appalti è consentito al soggetto richiedente di ricorrere all'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto, definito ausiliario.

Tra l'impresa che si avvale dei requisiti e l'impresa ausiliaria deve esistere un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, commi 1 e 2 codice civile, oppure entrambe le imprese devono essere controllate da una stessa impresa ai sensi dell'articolo 2359, commi 1 e 2 codice civile.

L'avvalimento tra imprese non rientranti nelle predette situazioni di controllo è consentito solo nei seguenti casi:

- a) per imprese afferenti al settore lavori che ricorrono all'avvalimento per i soli requisiti tecnici relativi alle attività di progettazione;
- b) per le società di nuova costituzione, limitatamente ai requisiti economico-finanziari, fino all'approvazione del primo bilancio.

Il soggetto ausiliario può essere stabilito in Italia o in Paesi terzi, secondo quanto previsto dall'art. 49 del Codice Appalti

17.2 L'avvalimento è consentito solo per i requisiti di condizione economica e finanziaria e di capacità tecnica e potenzialità produttiva.

17.3 Per il Sistema di qualificazione afferente alle categorie di lavori, con riferimento ai requisiti di capacità tecnica e potenzialità produttiva, è consentito di avvalersi di un solo soggetto ausiliario.

17.4 L'avvalimento è consentito al solo soggetto richiedente la qualificazione e non anche all'impresa ausiliaria. Di conseguenza non è consentito avvalersi di un soggetto che, a sua volta, utilizza i requisiti di un altro soggetto (avvalimento a cascata).

17.5 La qualificazione con avvalimento preclude, per una stessa categoria di specializzazione e per categorie che richiedono gli stessi requisiti di capacità tecnica e potenzialità produttiva, la contemporanea qualificazione del soggetto che ricorre all'avvalimento e dell'ausiliario.

17.6. È preclusa la qualificazione di un soggetto con un ausiliario che già presta uno o più requisiti ad un altro soggetto già qualificato.

Articolo 18 REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE CON AVVALIMENTO

18.1 Nel caso di avvalimento, i requisiti previsti per la qualificazione devono essere posseduti e dimostrati come di seguito specificato.

18.2 I requisiti di ordine generale devono essere posseduti sia dal soggetto richiedente sia dal soggetto ausiliario.

18.3 I requisiti relativi alla certificazione SOA per la categoria e classifica richiesti, se oggetto di avvalimento, devono essere posseduti integralmente dal soggetto ausiliario.

18.4 Per la valutazione dei requisiti del soggetto ausiliario sono valide tutte le disposizioni applicabili previste dal presente Disciplinare.

Articolo 19
DOCUMENTAZIONE ED DICHIARAZIONI AGGIUNTIVE IN CASO DI
AVVALIMENTO

19.1 Per la produzione della documentazione di seguito descritta si applicano le disposizioni del precedente Articolo 6.

19.2 In caso di avvalimento di requisiti, il soggetto richiedente oltre alla documentazione ad esso pertinente, deve presentare:

- a) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (**allegato MODELLO F - Dichiarazione avvalimento soggetto richiedente**) attestante:
- la volontà di ricorrere all'avvalimento ai fini della qualificazione nel Sistema;
 - l'elenco puntuale dei requisiti di cui è carente e di cui intende avvalersi;
 - il soggetto ausiliario di cui intende avvalersi;
 - l'impegno a comunicare a CEPAV DUE, ai sensi del precedente art. 14, le circostanze che fanno venire meno la messa a disposizione delle risorse oggetto di avvalimento da parte del soggetto ausiliario;
- b) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal soggetto ausiliario (**allegato MODELLO G - Dichiarazione avvalimento soggetto ausiliario**) con cui lo stesso:
- attesta il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 5.2 nonché dei requisiti oggetto di avvalimento;
 - assume l'obbligo verso il soggetto richiedente e verso CEPAV DUE di mettere a disposizione le risorse oggetto dell'avvalimento in favore del soggetto richiedente per tutto il periodo di validità della qualificazione;
 - si impegna a comunicare a CEPAV DUE, entro trenta giorni dal loro verificarsi, le circostanze che fanno venir meno la messa a disposizione delle risorse oggetto di avvalimento in favore del soggetto richiedente nonché ogni altra variazione relativa ai requisiti di cui all'Articolo 5;
 - attesta che, ai fini dell'inserimento nel Sistema di qualificazione istituiti da CEPAV DUE, i requisiti relativi alla capacità tecnica e alla potenzialità produttiva di esso soggetto ausiliario non sono stati oggetto di avvalimento da parte di più di un soggetto richiedente;
 - acconsente al trattamento dei dati personali;
- c) la documentazione comprovante il possesso in capo al soggetto ausiliario dei requisiti di ordine generale di cui al precedente art. 5.2;
- d) una dichiarazione congiunta del soggetto richiedente e del soggetto ausiliario (**allegato MODELLO H - Dichiarazione congiunta avvalimento**) con cui si dichiarano responsabili in solido nei confronti di CEPAV DUE in relazione alle prestazioni di cui al Sistema e oggetto dei contratti che il soggetto qualificato stesso (a qualsiasi titolo) dovesse stipulare con CEPAV DUE riguardanti le categorie di specializzazione interessate all'avvalimento;
- e) una dichiarazione congiunta del soggetto richiedente e del soggetto ausiliario (**allegato MODELLO H - Dichiarazione congiunta avvalimento**) con la quale si impegnano a stipulare un contratto in virtù del quale il soggetto ausiliario si obbliga, nei confronti del soggetto richiedente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per ogni singolo appalto;

Articolo 20
PORTALE E FIRMA DIGITALE

Per gli affidamenti di lavori, CEPAV DUE ha scelto di dotarsi di un proprio sistema di e-Procurement, il Portale Pro-Q al link <http://gareeuropeecepavdue.pro-q.it> che in ottemperanza alla normativa vigente in materia di appalti pubblici, oltre a garantire il rispetto dei principi di trasparenza, tempestività, correttezza e libera concorrenza nella scelta del contraente, contribuirà al miglioramento continuo dell'efficacia e dell'efficienza dei processi di approvvigionamento. Pertanto, i soggetti che intendono presentare domanda di iscrizione devono ottenere le credenziali di accesso all'area riservata compilando il web-form accessibile dal sito, debitamente sottoscritto con firma digitale dal Legale Rappresentante dell'impresa.

Al fine di garantire l'identità del richiedente e l'autenticità di documenti inviati a CEPAV DUE in forma non cartacea, i Soggetti richiedenti la qualificazione devono dotarsi di un certificato di firma digitale, in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall' Agenzia per l'Italia Digitale (AGID), generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall' art. 38, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000.

Sono ammessi certificati di firma digitale rilasciati da certificatori operanti in base ad una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione Europea ed in possesso dei requisiti previsti dalla Direttiva 1999/93/CE.

Per le modalità operative consultare il Manuale per l'accesso al Portale e le istruzioni, pubblicate al predetto indirizzo web.

Articolo 21

FORO COMPETENTE

I diritti e le obbligazioni derivanti dall'applicazione del presente Disciplinare sono regolati dalla Legge Italiana.

Le eventuali controversie sulla interpretazione e o applicazione in merito a quanto ivi stabilito saranno devoluti in via esclusiva al Foro di Milano.

Articolo 22

ALLEGATI

I documenti richiamati nel presente Disciplinare, seppur non materialmente allegati, fanno parte integrante e sostanziale dello stesso e sono disponibili per il download sul sito <http://gareeuropeecepavdue.pro-q.it> sezione Qualificazione e Gare – Sistema di Qualificazione.

Sono allegati al presente Disciplinare i seguenti documenti/modelli:

- Modello A - Dichiarazione imprese consorziate/retiste designate
- Modello B - Dichiarazione sostitutiva iscrizione "CCIAA"
- Modello C - Dichiarazione unica motivi di esclusione
- Modello D - Incarico Direttore tecnico
- Modello E - Partecipazione altri consorzi o reti
- Modello F - Dichiarazione avvalimento soggetto richiedente
- Modello G - Dichiarazione avvalimento soggetto ausiliario.
- Modello H - Dichiarazione congiunta avvalimento
- Modello I – Dichiarazione di mantenimento dei requisiti di ordine generale e tecnico economico